COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.2.2021
COM(2021) 37 final

2021/0020 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 e la direttiva 96/16/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Da vari decenni Eurostat compila statistiche europee sull'agricoltura dell'UE. Attualmente esse riguardano i seguenti aspetti: struttura delle aziende agricole, conti economici dell'agricoltura, produzione vegetale e animale, agricoltura biologica, prezzi agricoli, pesticidi, nutrienti e altri aspetti agroambientali. L'obiettivo principale è monitorare e valutare la politica agricola comune (PAC) e altre importanti politiche dell'UE, nonché fornire supporto ai responsabili politici.

Queste rilevazioni di dati sono state sottoposte a una valutazione nel 2016[1], la cui conclusione è stata che era necessario procedere a un loro aggiornamento per tener conto dei cambiamenti intervenuti nell'agricoltura, nella PAC e in altre politiche dell'UE correlate. La "Strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre"[2] è un importante programma di modernizzazione delle statistiche agricole dell'Unione europea avviato dalla Commissione europea in stretta collaborazione con gli Stati membri. Sostenuta dal comitato del sistema statistico europeo, la strategia rientra nel programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) e mira a razionalizzare e a migliorare il sistema europeo di statistiche agricole. La strategia segue inoltre le raccomandazioni internazionali, quali gli orientamenti per la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico e le norme dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), e attua altresì la strategia globale delle Nazioni Unite per migliorare le statistiche agricole e rurali.

Pur rappresentando un settore relativamente esiguo in termini economici, l'agricoltura occupa quasi la metà della superficie terrestre dell'UE e fornisce la maggior parte dei suoi prodotti alimentari, garantendo sia l'approvvigionamento alimentare sia la sicurezza degli alimenti. L'agricoltura ha un forte impatto sui cambiamenti climatici e sull'ambiente e molte comunità rurali dipendono da essa. L'UE necessita di informazioni sull'agricoltura quanto più accurate possibile, che le consentano di elaborare politiche che vadano a vantaggio di tutti i cittadini dell'Unione europea e di destinare le ingenti risorse finanziarie del bilancio della PAC e delle relative misure nel modo più efficiente ed efficace in maniera pluridimensionale. L'agricoltura è altresì al centro del Green Deal europeo, in particolare della sua strategia "dal produttore al consumatore".

È della massima importanza che ai cittadini dell'UE sia garantita in qualsiasi momento la disponibilità di una quantità sufficiente di prodotti alimentari di elevata qualità. Ciò implica la necessità di disporre di statistiche periodiche sulle superfici e sulla produzione delle diverse colture, sugli animali e sui prodotti derivati. L'agricoltura ha anche un impatto sull'ambiente, che non può essere valutato senza disporre di informazioni sull'uso di nutrienti e di prodotti fitosanitari. I risultati del settore agricolo nel suo complesso possono essere valutati mediante statistiche sui prezzi degli input e degli output agricoli. L'agricoltura contribuisce a salvaguardare le zone e i paesaggi rurali in tutta l'UE e a mantenere viva l'economia rurale attraverso la creazione di posti di lavoro nelle imprese che forniscono beni e servizi al settore,

[1] SWD(2017)96, documento di lavoro dei servizi della Commissione - Valutazione che accompagna il documento "Strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre" e successivi potenziali scenari legislativi (disponibile solo in inglese).

[2] https://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/methodology/strategy-beyond-2020 (disponibile solo in inglese).

nelle industrie agroalimentari e nei settori associati. Le statistiche agricole devono pertanto comprendere la dimensione economica, ambientale e sociale dell'agricoltura.

Dagli anni '50 Eurostat produce statistiche sulla produzione vegetale e animale, alle quali ha successivamente aggiunto le statistiche sui prezzi agricoli, le statistiche sulla struttura delle aziende agricole e le statistiche sui nutrienti e sui prodotti fitosanitari. Tali statistiche sono disciplinate dalla legislazione europea, che viene frequentemente aggiornata, o mediante gentlemen's agreement e accordi nel quadro del sistema statistico europeo (SSE). Dalla valutazione dell'attuale sistema di statistiche agricole è emersa una forte raccomandazione ad adottare un approccio sistematico per l'intero sistema di statistiche agricole.

Tra le opzioni analizzate nella valutazione d'impatto quella che presentava la massima fattibilità e che è stata successivamente proposta come indicazione da seguire considera che tutte le statistiche agricole dovrebbero essere disciplinate da tre regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio riguardanti:

- dati a livello di azienda agricola con trasmissione di microdati, sulla base di un approccio modulare che prevede variabili fondamentali, moduli e conti satellite,
- conti economici dell'agricoltura e
- statistiche aggregate sugli input/output agricoli con dati tabulari.

Il primo regolamento, il regolamento relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole[3], è stato adottato nel 2018, mentre il secondo regolamento, il regolamento relativo ai conti economici dell'agricoltura[4], è attualmente in fase di aggiornamento.

Il terzo regolamento è la presente proposta legislativa riguardante le statistiche sugli input e sugli output agricoli.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Affinché i responsabili politici, le imprese e il pubblico in generale possano prendere decisioni appropriate basate su dati concreti, le statistiche devono essere affidabili e di elevata qualità.

La strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre di cui sopra comprende i seguenti obiettivi principali:

- produrre statistiche di elevata qualità che soddisfino in maniera efficiente ed efficace le esigenze degli utenti e
- migliorare l'armonizzazione e la coerenza delle statistiche agricole europee.

La presente proposta persegue direttamente questi obiettivi.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La principale ambizione del programma statistico europeo 2013-2017[5] (prorogato al periodo 2018-2020[6]) è fornire statistiche di qualità a sostegno delle politiche europee. Le statistiche

[3] Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1).

[4] Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1).

ambientali e agricole costituiscono uno dei tre pilastri della produzione statistica nel quadro di tale programma, che conta tra le proprie principali finalità "la revisione e la semplificazione della rilevazione di dati sull'agricoltura in linea con la revisione della politica agricola comune dopo il 2013" e "la ristrutturazione dei processi di rilevazione di dati sull'agricoltura, in particolare con l'obiettivo di migliorare la qualità e la tempestività dei dati forniti".La presente iniziativa realizza tali finalità.

Attraverso la presentazione di dati migliori per valutare la sostenibilità del settore per l'ambiente, le persone, le regioni e l'economia, il sistema europeo di statistiche agricole contribuirà anche al conseguimento di almeno due delle sei priorità della Commissione von der Leyen, vale a dire:

- un Green Deal europeo con le correlate strategie "dal produttore al consumatore" e sulla biodiversità;
- un'economia al servizio delle persone.

Le statistiche agricole sono di ausilio anche in relazione ad altre priorità, dell'Unione o degli Stati membri, che incidono sull'agricoltura e lo sviluppo rurale o ne sono influenzate.

Oltre a ciò, la proposta di un programma relativo al mercato unico[7], attualmente oggetto di discussione interistituzionale, delinea un quadro di riferimento per il finanziamento dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee. Per poter attuare le politiche dell'Unione è necessario disporre di dati statistici attendibili, comparabili e di elevata qualità sulla situazione economica, sociale, territoriale e ambientale nell'Unione. Le statistiche europee permettono inoltre ai cittadini europei di partecipare con piena cognizione al processo democratico e al dibattito sullo stato attuale e sul futuro dell'Unione. Per quanto riguarda le statistiche agricole, l'accento è posto sulla fornitura di dati tempestivi e pertinenti al fine di soddisfare le esigenze della politica agricola comune, della politica comune della pesca e delle politiche relative all'ambiente, alla sicurezza alimentare e al benessere degli animali.

Le statistiche agricole forniscono dati statistici di elevata qualità per l'attuazione e il monitoraggio della politica agricola comune (PAC), che costituisce un importante volano per l'occupazione e la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione. La politica di sviluppo rurale, che costituisce parte integrante della PAC, oltre a perseguire i suoi obiettivi sociali punta a migliorare la competitività e la sostenibilità della produzione agricola. Alla PAC è destinato oltre il 37 % del bilancio totale dell'Unione nel contesto del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020.

Le statistiche agricole sono sempre più necessarie anche in relazione ad altri temi vitali per l'Unione quali il Green Deal europeo, le politiche incentrate sull'ambiente e sui cambiamenti climatici, la politica commerciale, la politica sociale, la politica regionale, ecc.

5 Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).

6 Regolamento (UE) 2017/1951 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al 2020 (GU L 284 del 31.10.2017, pag. 1).

7 COM(2018) 441 final.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

L'articolo 338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) costituisce la base giuridica delle statistiche europee. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione. Lo stesso articolo stabilisce i caratteri che l'elaborazione delle statistiche europee deve presentare, vale a dire dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica.

La base giuridica delle relazioni sulla qualità è costituita dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[8].

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Se la proposta non rientra nella competenza esclusiva dell'Unione, si applica il principio di sussidiarietà. Il sistema statistico europeo (SSE) offre un'infrastruttura per le informazioni statistiche. L'SSE è concepito per soddisfare le esigenze di una molteplicità di utenti ai fini dell'assunzione di decisioni nelle società democratiche. La presente proposta di regolamento è stata elaborata per tutelare le attività fondamentali dei partner dell'SSE, garantendo meglio nel contempo la qualità e la comparabilità delle statistiche agricole.

Tra i criteri principali che i dati statistici devono soddisfare figurano la coerenza e la comparabilità. Gli Stati membri non possono assicurare la coerenza e la comparabilità necessarie dei dati senza un chiaro quadro di riferimento europeo, ossia senza un atto legislativo dell'Unione che definisca i concetti statistici, i formati di trasmissione dei dati e i requisiti di qualità comuni.

Il criterio della comparabilità è molto importante per le statistiche agricole a motivo della PAC. L'obiettivo dell'azione proposta non può essere conseguito in misura soddisfacente se gli Stati membri agiscono individualmente. Può essere molto più efficace un intervento a livello europeo, basato su un atto giuridico dell'Unione che garantisca la comparabilità delle informazioni statistiche negli ambiti statistici oggetto dell'atto proposto. Per quanto riguarda la rilevazione dei dati in sé, questa potrà essere effettuata dagli Stati membri.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi illustrati di seguito.

La proposta garantirà la qualità e la comparabilità delle statistiche agricole europee basate su rilevazioni e compilate applicando in tutti gli Stati membri gli stessi principi. Analogamente, provvederà affinché le statistiche agricole europee rimangano pertinenti e siano idonee a rispondere alle esigenze degli utenti. Il regolamento migliorerà il rapporto costi-benefici della produzione di statistiche e rispetterà al tempo stesso le specifiche peculiarità dei sistemi degli Stati membri.

[8] Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

Nel rispetto del principio di proporzionalità, il regolamento proposto si limita al minimo richiesto per il conseguimento dei suoi obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tale scopo.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: regolamento.

In considerazione degli obiettivi e del contenuto della proposta, un regolamento costituisce l'atto giuridico più appropriato. Importanti politiche comuni dell'Unione, come la PAC, comportano un'esigenza intrinseca di statistiche agricole comparabili, armonizzate e di elevata qualità a livello europeo. Gli strumenti più idonei a tal fine sono i regolamenti, che sono direttamente applicabili negli Stati membri e non richiedono un preventivo recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La valutazione del sistema europeo di statistiche agricole nel quadro della strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre ha evidenziato la necessità di un approccio più sistematico in tutto il settore.

Dalla valutazione del sistema delle statistiche agricole è emerso che:

- l'attuale legislazione in materia di statistiche agricole non soddisfa adeguatamente le esigenze nuove ed emergenti in fatto di dati, in quanto la fornitura di tali dati non è prevista in tale legislazione; gli atti giuridici inoltre non sono sufficientemente flessibili e integrati da poter rispondere tempestivamente alle nuove esigenze;
- il sistema europeo di statistiche agricole non è abbastanza flessibile e non risponde con la necessaria tempestività alle esigenze emergenti, in parte a causa del funzionamento intrinseco delle statistiche, in parte a causa del modo in cui i regolamenti sono stati formulati, ma anche a causa della mancanza di risorse finanziarie e umane;
- le rilevazioni di dati non sono armonizzate e coerenti in misura soddisfacente perché continuano ad emergere nuove esigenze in materia di dati, la legislazione da molti anni si evolve in direzioni divergenti e nei diversi settori dell'agricoltura sono talvolta applicati definizioni e concetti differenti;
- le statistiche potrebbero essere prodotte in modo più efficiente se la legislazione fosse adattata in modo da consentire l'utilizzo di varie fonti di informazione e se gli Stati membri si adeguassero alle moderne tecnologie.

Ai fini della valutazione è stata condotta una consultazione pubblica, i cui risultati sono descritti in dettaglio in una relazione distinta[9].

[9] Pagina web dedicata alla consultazione pubblica di Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/eass.
Relazione sulla consultazione pubblica aperta: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/6937766/Agricultural-Statistics-Strategy-2020-Report.docx (disponibile solo in inglese).

La successiva pertinente strategia ha concluso che le statistiche agricole devono essere concepite e funzionare come un sistema le cui parti si integrano a vicenda e rendono la produzione più significativa della loro semplice somma. Le statistiche agricole inoltre devono integrarsi perfettamente nell'intero SSE. Le fonti di dati devono essere diversificate e, ove possibile, devono essere utilizzate altre fonti di dati. Devono essere integrate le TIC e altre nuove tecnologie (ad esempio big data, innovazioni basate sulla ricerca). L'efficacia e l'efficienza dei metodi di rilevazione dei dati devono essere valutate in rapporto alle esigenze in materia di dati e ai criteri di qualità e l'attuale frammentazione dei processi di produzione dovrebbe essere eliminata.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Eurostat sviluppa, produce e diffonde statistiche agricole europee grazie a una stretta, coordinata e regolare collaborazione in seno all'SSE basata su un partenariato consolidato con gli istituti nazionali di statistica (INS) e altre autorità competenti.

A livello generale e con riferimento alla "Strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre", le principali categorie di portatori di interessi delle statistiche agricole europee sono i produttori di dati (INS e altre autorità nazionali nonché Eurostat), i rispondenti (agricoltori, organizzazioni di agricoltori e imprese) e gli utenti (ricercatori, giornalisti e decisori privati e pubblici, compresi in particolare altri servizi della Commissione). Questi portatori di interessi sono stati ampiamente consultati in merito alle criticità dello status quo e ai cambiamenti auspicati, alle rispettive esigenze in materia di dati e alle loro priorità, alle possibili opzioni da adottare per risolvere i problemi, all'impatto delle azioni proposte e specificamente in ordine alla formulazione della strategia. Tali consultazioni si sono svolte principalmente in sede i) di riunioni e seminari del comitato permanente di statistica agraria (CPSA) e del gruppo dei direttori per le statistiche agricole (DGAS) (composto dai direttori delle statistiche agricole degli INS) che lo ha sostituito, che rappresentano spesso l'occasione per sentire il punto di vista dei servizi della Commissione, delle organizzazioni internazionali e delle organizzazioni degli agricoltori, ii) di riunioni del comitato del sistema statistico europeo (composto dai direttori generali degli INS) e iii) di consultazioni e audizioni periodiche in seno ai servizi della Commissione. Una tabella di marcia per la proposta in merito alle statistiche sugli input e sugli output agricoli è stata inoltre pubblicata per quattro settimane sulla piattaforma "Dì la tua" della Commissione europea per ottenere feedback dal pubblico.

I risultati di tutte queste consultazioni sono stati presi in considerazione nella valutazione di cui sopra e nel corso dell'intera elaborazione della proposta.

- **Assunzione e uso di perizie**

Eurostat ha tenuto ampie discussioni sul contenuto della proposta con gli INS attraverso task force specifiche nonché tramite gruppi di esperti esistenti, anche a livello di direttori.

La proposta è stata inoltre presentata al comitato del sistema statistico europeo nell'ottobre 2020.

- **Valutazione d'impatto**

Una valutazione d'impatto della strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre[10], che comprende le statistiche sugli input e sugli output agricoli, ha ricevuto un parere positivo dal comitato per il controllo normativo[11].

[10] SWD(2016)430.

La valutazione d'impatto è stata condotta a livello di strategia per applicare l'approccio sistematico all'intero sistema di statistiche agricole in modo da consentire l'integrazione di tutte le parti.

Sono state esaminate quattro principali alternative.

1) Scenario di base: nessuna azione dell'UE in merito ai dati strutturali nel settore agricolo. In base a tale opzione gli Stati membri si occuperebbero della rilevazione dei dati applicando molteplici approcci di qualità eterogenea.

2) Proroga del regolamento (CE) n. 1166/2008: tale opzione manterrebbe lo status quo.

3) Un unico quadro normativo per tutte le statistiche agricole: tale opzione assoggetterebbe a un unico nuovo regolamento quadro la rilevazione di tutti i dati in materia di statistiche agricole.

4) Integrazione in due fasi delle statistiche agricole: tale opzione conserverebbe i vantaggi dell'opzione 3, aumentando però la flessibilità e riducendo la pressione in termini di tempo grazie all'adozione di due nuovi regolamenti quadro in due fasi distinte.

È stata preferita l'opzione 4 che offriva la migliore soluzione per il conseguimento degli obiettivi.

La valutazione d'impatto ha concluso che in definitiva il sistema europeo di statistiche agricole dovrebbe essere disciplinato di preferenza da tre regolamenti. Due di questi regolamenti sarebbero nuovi e andrebbero a sostituire diversi precedenti regolamenti dell'UE in materia di statistiche agricole. Il primo, il regolamento (UE) 2018/1091 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole, concernente i dati in merito alla struttura delle aziende agricole, ai frutteti e ai vigneti, è stato adottato nel 2018. Il secondo di tali regolamenti, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, è oggetto della presente proposta e riguarda gli input e gli output del settore agricolo: produzione agricola (produzione vegetale e animale), compresa l'agricoltura biologica, prezzi agricoli, nutrienti e prodotti fitosanitari. Il terzo regolamento, come indicato nella valutazione d'impatto, riguarderà una modifica del regolamento (CE) n. 138/2004 relativo ai conti economici dell'agricoltura (CEA). Poiché i CEA sono un conto satellite dei conti nazionali e sono macroeconomici per natura, non è stata proposta la loro integrazione nei nuovi regolamenti quadro. È stato invece proposto che essi continuino a essere assoggettati a una legislazione indipendente, come avviene da quando il regolamento sui CEA è entrato in vigore nel 2004, e si proceda alla loro modernizzazione in contemporanea con lo sviluppo delle statistiche sugli input e sugli output agricoli.

La legislazione statistica è fondamentalmente di tipo amministrativo e riguarda gli utenti dei dati (principalmente i servizi della Commissione che si occupano di politiche), i produttori di dati (INS) e i rispondenti (agricoltori). I suoi effetti diretti sul piano economico, sociale e ambientale sono pertanto limitati. I principali costi diretti a carico dei portatori di interessi si riferiscono all'adattamento ai nuovi sistemi statistici e tecnici. A medio e a lungo termine, le azioni di modernizzazione dovrebbero comportare una leggera riduzione dell'onere e un risparmio sui costi. La maggior parte dei risparmi deriverebbe dalla riduzione dei requisiti di copertura del regolamento (UE) 2018/1091. I costi delle statistiche devono essere valutati

[11] Impact assessment, Impact assessment summary, Regulatory Scrutiny Board Opinion (disponibili solo in inglese).

tenendo conto dei loro benefici per la società, ma anche del costo di non disporre di statistiche o di disporre soltanto di statistiche di scarsa qualità.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta rientra nella strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre, un importante programma di modernizzazione delle statistiche agricole dell'Unione europea avviato dalla Commissione europea in stretta collaborazione con gli Stati membri dell'UE. In particolare, la strategia mira a razionalizzare e migliorare il sistema europeo di statistiche agricole; essa è sostenuta anche dal comitato del sistema statistico europeo e rientra nel programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) volto a razionalizzare e a migliorare il sistema europeo di statistiche agricole.

Le statistiche agricole si basano attualmente su diversi atti legislativi e accordi che dovrebbero essere tutti riuniti per consentire un approccio sistematico. Ciò semplificherà i sistemi utilizzati per la rilevazione dei dati statistici. Si prevede inoltre di consentire l'utilizzo di varie fonti di dati, tra cui il telerilevamento, riducendo in tal modo l'onere per i rispondenti.

La presente proposta ha per oggetto la produzione agricola aggregata (produzione vegetale e animale), compresa l'agricoltura biologica, i prezzi agricoli, i nutrienti e i prodotti fitosanitari. Essa riguarda gli input agricoli (prezzi delle sementi, dei pesticidi, dei mangimi, ecc.) e gli output agricoli (produzione vegetale e animale e prezzi). I dati possono essere ricavati da fonti amministrative o essere rilevati presso le aziende agricole, gli intermediari (latterie, ecc.), i grossisti e le organizzazioni di mercato e spesso includono una certa quantità di stime di esperti. L'introduzione di un quadro coerente consentirà in particolare lo sviluppo di un'architettura giuridica integrata, nonché una migliore pianificazione e una maggiore coerenza delle indagini e di altre rilevazioni di dati.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze sulla tutela dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza finanziaria della proposta è di durata illimitata. La proposta non prevede il finanziamento di rilevazioni regolari di dati, bensì il cofinanziamento da parte dell'Unione di rilevazioni di dati ad hoc, il cui calendario non è noto. Le prime rilevazioni di dati ad hoc potrebbero essere effettuate non prima di due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento previsto. Poiché tali rilevazioni di dati non sono note in anticipo, non è possibile fornire informazioni sulle loro implicazioni di bilancio. Una volta che tali rilevazioni di dati ad hoc saranno necessarie, i relativi costi saranno valutati e ulteriormente specificati nel dettaglio in occasione della stesura degli atti delegati e di esecuzione e, in ogni caso, saranno coperti dagli stanziamenti assegnati alle dotazioni finanziarie dei pertinenti programmi inclusi nel bilancio dell'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il regolamento proposto dovrebbe essere adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2022 e subito dopo la Commissione dovrebbe adottare le relative misure di esecuzione. Il regolamento sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE senza che sia necessario un piano di esecuzione.

Gli Stati membri dovrebbero cominciare a fornire dati alla Commissione a norma del nuovo regolamento nel 2023.

L'atto legislativo proposto rientra nel sistema europeo di statistiche agricole e sarà oggetto di valutazioni periodiche per verificarne tra l'altro l'efficacia e l'efficienza nel conseguimento degli obiettivi e per decidere se siano necessarie nuove misure o modifiche.

- **Verifica della conformità delle statistiche prodotte**

Eurostat effettua regolarmente valutazioni della conformità. Queste comprendono un riesame della disponibilità, della qualità e della puntualità dei dati, oltre ad azioni di follow-up qualora si riscontrino casi di non conformità.

In osservanza alla normativa dell'Unione gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione i dati rilevanti per le statistiche agricole. I termini per la trasmissione di tali dati sono rigorosi e vanno rispettati per salvaguardare la sana gestione, la diffusione e il grado di utilità delle statistiche europee: dati mancanti o incompleti renderebbero lacunose le informazioni disponibili (ossia renderebbero impossibile calcolare aggregati a livello dell'Unione e pubblicare i dati secondo i calendari previsti).

Il regolamento (CE) n. 223/2009 costituisce il quadro giuridico di base per il funzionamento del sistema statistico europeo e di tutta la normativa settoriale riguardante la produzione delle statistiche europee.

Fermo restando che tempestività, puntualità e completezza sono già fattori importanti nel contesto delle valutazioni di conformità per garantire la diffusione tempestiva delle statistiche agricole, a questi e ad altri aspetti inerenti alla qualità sarà prestata maggiore attenzione in modo da preservare la fiducia nelle statistiche prodotte da Eurostat e dall'SSE.

- **Miglioramento continuo del sistema europeo di statistiche agricole: individuazione di nuove esigenze in materia di dati e di nuove fonti di dati, miglioramento della coerenza, riduzione dell'onere**

Eurostat procede attualmente a audizioni annuali con altri servizi della Commissione. In tali occasioni un elemento importante è rappresentato dallo scambio di informazioni sui rispettivi programmi di lavoro. Tali audizioni costituiscono una base formale per esplicitare le future esigenze di nuove statistiche e per esaminare il grado di utilità delle statistiche disponibili.

La collaborazione con altri servizi della Commissione, con gli INS e con altre autorità nazionali sarà ulteriormente approfondita a diversi livelli gerarchici nell'ambito di riunioni periodiche e di seminari dei gruppi di esperti, delle riunioni del gruppo dei direttori e del comitato dell'SSE e attraverso frequenti scambi bilaterali. Un'attenzione particolare sarà prestata all'individuazione di dati amministrativi e di altre fonti di informazione esistenti in forza della normativa dell'Unione, nonché alla valutazione della loro idoneità alla produzione di statistiche, nell'intento di concludere accordi per garantirne la stabilità, l'accessibilità e l'eventuale adattamento per rispondere meglio ai bisogni della statistica. Saranno inoltre condotte indagini e analisi periodiche per individuare eventuali possibilità di miglioramento delle statistiche agricole europee e di riduzione dell'onere.

Tali adeguamenti e il funzionamento complessivo del quadro legislativo saranno oggetto di monitoraggio e valutazione, in particolare in rapporto agli obiettivi della strategia elencati in precedenza.

- **Relazioni di monitoraggio triennali**

Per monitorare il funzionamento del sistema europeo di statistiche agricole rinnovato e provvedere affinché esso persegua gli obiettivi di semplificazione e di riduzione dell'onere posti dall'iniziativa REFIT, verranno redatte a cadenza triennale relazioni regolari sul funzionamento del sistema nel suo complesso.

- **Valutazione**

La seconda relazione triennale di monitoraggio sarà sostituita da una valutazione retrospettiva del sistema europeo di statistiche agricole rinnovato, da svolgere conformemente agli orientamenti della Commissione sulla valutazione. Se necessario, potrebbe servire da base per ulteriori revisioni della normativa.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il regolamento proposto specifica il contenuto delle statistiche sugli input e sugli output agricoli, precisando che gli Stati membri devono fornire statistiche su quattro domini e 12 tematiche correlate. I domini sono le statistiche sulla produzione animale, le statistiche sulla produzione vegetale, le statistiche dei prezzi agricoli e le statistiche sui nutrienti e sui prodotti fitosanitari. Gli articoli del regolamento si riferiscono all'oggetto, alle definizioni, alla popolazione statistica e alle unità di osservazione, alla copertura, alla frequenza di trasmissione dei dati, alle fonti dei dati e ai metodi, ai periodi di riferimento, alle specifiche di qualità e ai potenziali contributi finanziari. Il regolamento prevede inoltre la possibilità di introdurre specifiche tematiche ad hoc relative agli input e agli output agricoli a integrazione dei dati rilevati su base regolare.

I set di dati dettagliati saranno specificati negli atti di esecuzione (regolamenti).

2021/0020 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 e la direttiva 96/16/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Una base di conoscenze statistiche è necessaria per delineare, attuare, monitorare, valutare e riesaminare le politiche connesse all'agricoltura nell'Unione, in particolare la politica agricola comune (PAC), comprese le misure di sviluppo rurale, nonché le politiche dell'Unione concernenti, tra l'altro, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'uso del suolo, le regioni, la sanità pubblica e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

(2) La rilevazione di dati statistici, in particolare sugli input e sugli output agricoli, dovrebbe mirare, tra l'altro, a supportare il processo decisionale mettendo a disposizione dati aggiornati a sostegno del Green Deal europeo con le relative strategie "dal produttore al consumatore" e "biodiversità" e le future riforme della PAC.

(3) È importante disporre di dati statistici armonizzati di elevata qualità per esaminare la situazione e le tendenze degli input e degli output agricoli nell'Unione, il funzionamento dei mercati e la sicurezza alimentare e per valutare la sostenibilità nonché l'impatto ambientale, economico e sociale delle politiche nazionali e dell'Unione. Tali dati comprendono, tra l'altro, le statistiche sul bestiame e sulle carni, sulla produzione e sull'uso di uova, nonché sulla produzione e sull'uso di latte e prodotti lattiero-caseari. Anche le statistiche relative alla superficie investita, alla resa e alla produzione di seminativi, ortaggi, varie colture permanenti e pascoli sono importanti, così come i bilanci delle materie prime. Si rendono sempre più necessarie statistiche sulle vendite e sull'uso di prodotti fitosanitari e fertilizzanti.

(4) Una valutazione internazionale delle statistiche agricole ha portato alla definizione di una strategia globale per migliorare le statistiche agricole e rurali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, che è stata approvata dal comitato statistico delle Nazioni Unite nel 2010. Le statistiche agricole europee dovrebbero, ove opportuno, seguire le raccomandazioni di tale strategia globale.

(5) Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [12] definisce un quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, sulla base di principi statistici comuni. Tale regolamento stabilisce criteri di qualità e risponde all'esigenza di rendere minimo l'onere di risposta per i partecipanti alle indagini e di contribuire all'obiettivo più generale di una riduzione degli oneri amministrativi.

(6) La strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre [13], approvata nel novembre 2015 dal comitato del sistema statistico europeo (comitato dell'SSE), prevede l'adozione di due regolamenti quadro che abbraccino tutti gli aspetti della legislazione dell'UE in materia di statistiche agricole, a eccezione dei conti economici dell'agricoltura. Il presente è uno dei due regolamenti quadro e dovrebbe integrare l'altro regolamento quadro già adottato, il regolamento (UE) 2018/1091 [14].

(7) La rilevazione dei dati per le statistiche europee sugli input e sugli output agricoli, nonché la produzione e la diffusione di tali statistiche sono attualmente basate su diversi atti giuridici. Ciò non garantisce un'adeguata coerenza tra i singoli settori statistici, né promuove un approccio integrato allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche agricole. Il presente regolamento dovrebbe sostituire tali atti giuridici per assicurare l'armonizzazione e la comparabilità delle informazioni e per garantire la coerenza e il coordinamento tra le statistiche agricole europee, facilitare l'integrazione e la razionalizzazione dei relativi processi statistici e consentire un approccio più olistico. Si rende pertanto necessario abrogare i regolamenti (CE) n. 1165/2008 [15], (CE) n. 543/2009 [16] e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [17] e la direttiva 96/16/CE del Consiglio [18]. I numerosi correlati gentlemen's agreement e accordi nel quadro del sistema statistico europeo (SSE) in merito alla trasmissione dei dati dovrebbero essere integrati nel presente regolamento qualora sia comprovato che i dati soddisfano le esigenze degli utenti, che la metodologia concordata funziona e che la qualità dei dati è adeguata.

(8) I dati per le statistiche richieste in virtù del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione [19] sono stati rilevati dall'SSE e soddisfano alcuni dei suoi standard in

12 Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

13 https://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/methodology/strategy-beyond-2020.

14 Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1).

15 Regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE (GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 1).

16 Regolamento (CE) n. 543/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo alle statistiche sui prodotti vegetali e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 1).

17 Regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 1).

18 Direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 78 del 28.3.1996, pag. 27).

19 Regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di

materia di qualità, ma non tutti. Tali statistiche supportano le politiche europee e nazionali sul lungo periodo e dovrebbero essere integrate come statistiche europee per garantire la disponibilità e la qualità dei dati. Al fine di evitare doppie trasmissioni di dati da parte degli Stati membri, è opportuno sopprimere gli obblighi statistici di cui al regolamento (CE) n. 617/2008.

(9) Una larga parte della superficie agricola europea è investita a pascoli. Poiché in passato la produzione di tali superfici non era considerata importante, nelle statistiche sui prodotti vegetali non sono stati inclusi dati sulla loro produzione. Con l'aumentare dell'importanza dell'impatto dei pascoli e dei ruminanti sull'ambiente a causa dei cambiamenti climatici, risulta necessario disporre di statistiche sulla produzione dei pascoli nonché sul pascolo degli animali.

(10) Ai fini dell'armonizzazione e della comparabilità delle informazioni sugli input e sugli output agricoli con le informazioni sulla struttura delle aziende agricole e per assicurare l'ulteriore attuazione della strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre, il presente regolamento dovrebbe integrare il regolamento (UE) 2018/1091.

(11) Il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [(20)] non disciplina le statistiche sui prezzi agricoli, ma è opportuno garantirne la disponibilità e la coerenza con i conti economici dell'agricoltura (CEA). Poiché i CEA sono un conto satellite dei conti nazionali, non è opportuno includere le statistiche sui prezzi agricoli nel regolamento (CE) n. 138/2004. Le statistiche sugli input e sugli output agricoli dovrebbero pertanto comprendere statistiche sui prezzi degli input agricoli che sono coerenti con i CEA. Dati sui prezzi assoluti degli output agricoli dovrebbero essere disponibili negli Stati membri al fine di consentire i calcoli per i CEA e di assicurare la comparabilità degli indici dei prezzi.

(12) I dati relativi all'immissione sul mercato e all'utilizzo dei pesticidi da presentare a norma della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [(21)] e del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [(22)] dovrebbero essere utilizzati ai fini del presente regolamento conformemente alle pertinenti disposizioni di tale direttiva e di tale regolamento.

(13) Per determinare l'evoluzione della PAC è importante disporre di statistiche comparabili di tutti gli Stati membri sugli input e sugli output agricoli. Per le variabili si dovrebbero quindi utilizzare, per quanto possibile, classificazioni standard e definizioni comuni.

(14) La rilevazione dei dati necessari per la compilazione delle statistiche dovrebbe comportare, ove possibile, costi e oneri amministrativi minimi. È pertanto necessario individuare eventuali proprietari delle fonti dei dati richiesti e provvedere affinché questi possano essere utilizzati per le statistiche.

commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 5).

20 Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1).

21 Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

22 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(15) I set di dati da trasmettere riguardano parecchi ambiti statistici. Al fine di prevedere un approccio flessibile che consenta l'adattamento delle statistiche in caso di modifica delle disposizioni in merito ai dati, nel regolamento di base dovrebbero essere specificati solo i domini, le tematiche e le tematiche dettagliate, specificando i set di dati dettagliati negli atti di esecuzione.

(16) La produzione biologica sta diventando sempre più importante come indicatore di sistemi di produzione agricola sostenibili. È pertanto necessario provvedere affinché le statistiche disponibili sull'agricoltura biologica siano coerenti con le altre statistiche sulla produzione agricola tramite la loro integrazione nei set di dati. Tali statistiche sulla produzione biologica dovrebbero inoltre essere coerenti con le informazioni amministrative prodotte a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio [23] e utilizzare tali informazioni.

(17) A norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [24] le unità territoriali dovrebbero essere definite in base alla classificazione delle unità territoriali per la statistica (NUTS).

(18) Dovrebbe essere possibile rilevare dati su argomenti ad hoc relativi agli input e agli output agricoli in un momento specifico al fine di integrare i dati rilevati su base regolare con dati complementari su aspetti necessitanti maggiori informazioni, fenomeni emergenti o innovazioni.

(19) Al fine di ridurre l'onere amministrativo gravante sugli Stati membri, dovrebbe essere consentita l'esenzione da talune trasmissioni regolari di dati se il contributo degli Stati membri al totale UE per tali dati è limitato.

(20) Al fine di migliorare l'efficienza dei processi di produzione statistica dell'SSE e di ridurre l'onere amministrativo per i rispondenti, gli istituti nazionali di statistica (INS) e le altre autorità nazionali dovrebbero avere il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i dati amministrativi rilevati a fini pubblici, indipendentemente dal fatto che siano detenuti da enti pubblici o privati, e di utilizzare tali dati. Gli INS e le altre autorità nazionali dovrebbero inoltre essere in grado di integrare tali dati amministrativi con dati statistici, nella misura in cui tali dati siano necessari per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche agricole europee, conformemente all'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009.

(21) Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti dovrebbero adoperarsi per modernizzare, nella misura del possibile, le modalità di rilevazione dei dati. È opportuno promuovere il ricorso a soluzioni digitali.

(22) Al fine di assicurare la flessibilità e di ridurre l'onere amministrativo per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di fare ricorso a indagini statistiche, dati amministrativi e qualsiasi altra fonte, metodo o approccio innovativo, inclusi metodi scientificamente validi e ben documentati come l'imputazione, la stima e la modellizzazione. La qualità e, in particolare, l'accuratezza, la tempestività e la comparabilità delle statistiche basate su tali fonti dovrebbero sempre essere garantite.

23 Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

24 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(23) Il regolamento (CE) n. 223/2009 contiene disposizioni sulla trasmissione di dati dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat), nonché sull'uso di tali dati, comprese disposizioni sulla trasmissione e sulla protezione di dati riservati. Le misure adottate conformemente al presente regolamento sono dirette ad assicurare che la trasmissione e l'uso dei dati riservati avvengano esclusivamente a fini statistici, conformemente agli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 223/2009.

(24) Il regolamento (CE) n. 223/2009 definisce un quadro di riferimento per le statistiche europee e impone agli Stati membri di rispettare i principi statistici e i criteri di qualità precisati nel regolamento. Le relazioni sulla qualità sono fondamentali per valutare e migliorare la qualità delle statistiche europee e fornire informazioni in proposito. Il comitato dell'SSE ha approvato la struttura unica e integrata di metadati quale norma dell'SSE per le relazioni sulla qualità, contribuendo in tal modo a soddisfare, mediante norme uniformi e metodi armonizzati, i requisiti in materia di qualità statistica di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009. Tale norma dell'SSE è intesa a contribuire all'armonizzazione delle relazioni sulla qualità previste dal presente regolamento.

(25) È stata eseguita una valutazione d'impatto secondo il principio della sana gestione finanziaria al fine di focalizzare il programma statistico definito dal presente regolamento sulla necessità di garantire l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi e di tener conto dei vincoli di bilancio.

(26) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la produzione sistematica di statistiche europee sugli input e sugli output agricoli nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto è necessario un approccio coordinato, ma, per motivi di coerenza e comparabilità, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo indicato.

(27) Al fine di soddisfare le esigenze emergenti in materia di dati, dovute principalmente ai nuovi sviluppi in agricoltura, alla revisione della legislazione e ai mutamenti delle priorità politiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica delle tematiche dettagliate elencate nel presente regolamento e alla definizione delle tematiche e delle tematiche dettagliate da fornire e di altre modalità pratiche per la rilevazione di dati ad hoc come stabilito nel presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 [25]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(28) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla specificazione dei set di dati connessi alle tematiche e alle tematiche dettagliate elencate nell'allegato, degli elementi tecnici dei dati da fornire, degli elenchi e delle

25 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

descrizioni delle variabili e di altre modalità pratiche per la rilevazione di dati ad hoc, nonché alla specificazione di modalità pratiche per la stesura delle relazioni sulla qualità e del loro contenuto. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio [26].

(29) Qualora l'esecuzione del presente regolamento richieda rilevanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di concedere deroghe, in casi debitamente giustificati e per un periodo di tempo limitato, agli Stati membri interessati. Tali rilevanti adeguamenti possono rendersi necessari in particolare per adattare i sistemi di rilevazione al fine di tener conto delle nuove disposizioni in merito ai dati, compreso l'accesso alle fonti amministrative.

(30) È opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate durante l'intero ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'indagine delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie.

(31) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatti salvi sia la direttiva 2003/4/CE [27] sia il regolamento (CE) n. 1367/2006 [28].

(32) È opportuno rafforzare la collaborazione e il coordinamento tra le autorità nell'ambito dell'SSE al fine di garantire la coerenza e la comparabilità delle statistiche agricole europee prodotte conformemente ai principi di cui all'articolo 338, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La rilevazione dei dati è effettuata anche da altri organi dell'Unione oltre a quelli cui è fatto riferimento nel presente regolamento e da altre organizzazioni. La cooperazione tra tali organizzazioni e i soggetti che partecipano all'SSE dovrebbe pertanto essere rafforzata in modo da beneficiare delle sinergie.

(33) Il comitato dell'SSE è stato consultato,

26 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

27 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

28 Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce un quadro di riferimento per le statistiche europee aggregate relative agli input e agli output delle attività agricole, nonché agli usi intermedi di tali output in agricoltura e alla loro raccolta e trasformazione industriale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di "attività agricola", "superficie agricola utilizzata", "unità di bestiame", "azienda agricola" e "proprietà collettive" di cui all'articolo 2, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (UE) 2018/1091.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

1) "azienda lattiero-casearia": un'impresa o un'azienda agricola che acquista latte intero o, in taluni casi, prodotti lattiero-caseari ai fini della loro trasformazione in prodotti lattiero-caseari, incluse le imprese che raccolgono latte o crema al fine di cederli interamente o in parte, senza averli lavorati né trasformati, ad altre aziende lattiero-casearie;

2) "macello": un'impresa ufficialmente registrata e riconosciuta, autorizzata alla macellazione e alla tolettatura degli animali, le cui carni sono destinate al consumo umano;

3) "centro di incubazione": l'impresa la cui attività consiste nella messa in incubazione, nell'incubazione di uova da cova e nella fornitura di pulcini;

4) "unità rispondente": l'unità che fornisce i dati statistici;

5) "unità di osservazione": un'entità identificabile in merito alla quale possono essere ottenuti dati;

6) "dominio": uno o più set di dati che si riferiscono a particolari tematiche;

7) "tematica": il contenuto delle informazioni da compilare in merito alle unità di osservazione; ciascuna tematica comprende una o più tematiche dettagliate;

8) "tematica dettagliata": il contenuto dettagliato delle informazioni da compilare in merito alle unità di osservazione in relazione a una tematica; ciascuna tematica dettagliata comprende una o più variabili;

9) "set di dati": una o più variabili aggregate organizzate sotto forma di tabella;

10) "variabile": una caratteristica di una unità osservata che può assumere più di una serie di valori;

11) "dati precontrollati": i dati verificati dagli Stati membri sulla base di regole concordate di validazione comuni, ove disponibili;

12) "dati ad hoc": i dati di particolare interesse per gli utenti in un momento specifico, che non sono però inclusi nei normali set di dati;

13) "dati amministrativi": i dati generati da una fonte non statistica, solitamente detenuti da un ente pubblico o privato, il cui scopo principale non è la fornitura di statistiche;

14) "metadati": le informazioni necessarie per poter utilizzare e interpretare le statistiche e che descrivono i dati in modo strutturato;

15) "utilizzatore professionale": la persona che utilizza i prodotti fitosanitari nell'esercizio delle sue attività professionali, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi del settore agricolo.

Articolo 3

Popolazione statistica e unità di osservazione

1. La popolazione statistica da descrivere è costituita da unità statistiche quali le aziende agricole, le proprietà collettive, le imprese che forniscono beni e servizi all'agricoltura o che acquistano o raccolgono prodotti provenienti da attività agricole e le imprese che trasformano tali prodotti agricoli, in particolare i centri di incubazione, le aziende lattiero-casearie e i macelli.

2. Le unità di osservazione da rappresentare nella lista statistica sono le unità statistiche di cui al paragrafo 1 e, in funzione delle statistiche da trasmettere:

 a) i terreni destinati ad attività agricole;
 b) gli animali utilizzati per le attività agricole;
 c) le importazioni e le esportazioni da parte di imprese non agricole di prodotti provenienti da attività agricole;
 d) le operazioni e i flussi di fattori di produzione, di beni e di servizi da e verso le attività agricole.

3. Le unità rispondenti sono le unità statistiche di cui al paragrafo 1 e le altre imprese e istituzioni che trattano informazioni riguardo alle disposizioni in merito ai dati di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 4

Requisiti di copertura

1. Le statistiche sono rappresentative della popolazione statistica che esse descrivono.

2. Per il dominio delle statistiche sulla produzione animale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), i dati riguardano il 95 % delle unità di bestiame di ciascuno Stato membro e le attività o gli output correlati.

3. Per il dominio delle statistiche sulla produzione vegetale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e la tematica dei nutrienti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), punto i), i dati riguardano il 95 % della superficie agricola utilizzata totale (esclusi gli orti familiari) di ciascuno Stato membro e i relativi volumi di produzione.

4. Per la tematica dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), punto iii), i dati riguardano i prodotti fitosanitari immessi sul mercato ai sensi dell'articolo 3, punto 9), del regolamento (CE) n. 1107/2009.

5. La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare ulteriormente i requisiti di copertura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 5

Disposizioni in merito ai dati regolari

1. Le statistiche in questione relative agli input e agli output delle attività agricole riguardano i seguenti domini e le seguenti tematiche:

 a) statistiche sulla produzione animale
 i) bestiame e carni
 ii) uova e pulcini
 iii) latte e prodotti lattiero-caseari
 b) statistiche sulla produzione vegetale
 i) produzione vegetale
 ii) bilanci delle colture
 iii) pascoli
 c) statistiche dei prezzi agricoli
 i) indici dei prezzi agricoli
 ii) prezzi assoluti degli input
 iii) prezzi e affitti dei terreni agricoli
 d) statistiche sui nutrienti e sui prodotti fitosanitari
 i) nutrienti nei fertilizzanti agricoli
 ii) bilanci dei nutrienti
 iii) prodotti fitosanitari

2. Le tematiche dettagliate sono stabilite nell'allegato.

3. I dati sono trasmessi alla Commissione sotto forma di set di dati aggregati.

4. I dati sulla produzione biologica e sui prodotti conformi al regolamento (UE) 2018/848 sono integrati nei set di dati.

5. I dati regionali sono forniti a livello NUTS2 come definito nel regolamento (CE) n. 1059/2003.

6. Nel caso in cui una variabile abbia una prevalenza bassa o nulla in uno Stato membro, i valori di tale variabile possono essere esclusi dai set di dati trasmessi se lo Stato membro interessato ha debitamente giustificato l'esclusione della variabile alla Commissione (Eurostat).

7. Gli Stati membri rilevano, ai fini della compilazione di indici dei prezzi comparabili e per le variabili necessarie per i conti economici dell'agricoltura di cui al regolamento (CE) n. 138/2004, i pertinenti dati sui prezzi degli input e degli output agricoli, comprese le caratteristiche e le ponderazioni dei beni e dei servizi.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per modificare le tematiche dettagliate di cui all'allegato.

9. La Commissione può adottare atti di esecuzione per definire i set di dati da trasmettere alla Commissione (Eurostat). Tali atti di esecuzione specificano i seguenti elementi tecnici dei dati da fornire, se del caso:

a) l'elenco delle variabili;
b) le descrizioni delle variabili;
c) le variabili relative alla produzione biologica e ai prodotti biologici;
d) le variabili a livello regionale;
e) le unità rispondenti e di osservazione;
f) i requisiti di precisione;
g) le regole metodologiche;
h) i termini per la trasmissione dei dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, non più tardi di nove mesi prima dell'inizio dell'anno di riferimento.

10. Gli Stati membri trasmettono i dati precontrollati e i relativi metadati utilizzando il formato tecnico specificato dalla Commissione (Eurostat) per ciascun set di dati. Per trasmettere i dati alla Commissione (Eurostat) è fatto ricorso ai servizi del punto di accesso unico.

Articolo 6

Disposizioni in merito ai dati ad hoc

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a integrazione del presente regolamento conformemente all'articolo 14 per quanto riguarda la specificazione delle informazioni da fornire su base ad hoc, nel caso in cui sia ritenuta necessaria la rilevazione di informazioni supplementari. Tali atti delegati specificano:

a) le tematiche e le tematiche dettagliate da fornire nella rilevazione di dati ad hoc e i motivi di tali esigenze statistiche addizionali;

b) i periodi di riferimento.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 1 a decorrere dall'anno di riferimento [*2 anni dopo l'entrata in vigore del regolamento*] e con un intervallo minimo di due anni tra ciascuna rilevazione di dati ad hoc.

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione per definire:

a) un elenco delle variabili da trasmettere alla Commissione (Eurostat);

b) le descrizioni delle variabili;

c) i requisiti di precisione;

d) i termini per la trasmissione dei dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15 non più tardi di 12 mesi prima dell'inizio dell'anno di riferimento.

Articolo 7

Frequenza di trasmissione dei set di dati

1. La frequenza di trasmissione dei set di dati è indicata nell'allegato. La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare ulteriormente ciascuna frequenza di trasmissione.

2. Uno Stato membro può essere esentato da talune trasmissioni regolari dei dati se l'impatto dello Stato membro sul totale UE di una variabile è limitato. La Commissione può adottare atti di esecuzione per definire le soglie per le variabili secondo una metodologia specifica, in modo tale che l'applicazione di tali soglie non riduca di oltre il 5 % le informazioni sul totale UE previsto della variabile nell'anno di riferimento. Le soglie sono rivedute su iniziativa della Commissione (Eurostat) in modo che corrispondano alle tendenze dei totali UE.

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione per precisare ulteriormente:

a) la soglia al di sotto della quale si ritiene che la produzione di una variabile abbia un impatto limitato sull'aggregato totale UE previsto;

b) la fonte dei dati e la metodologia da utilizzare per la definizione della soglia;

c) le variabili alle quali si applica tale esenzione.

Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 8

Fonti dei dati e metodi

1. Al fine di ottenere le statistiche relative agli input e agli output delle attività agricole gli Stati membri utilizzano una o più delle fonti o uno o più dei metodi seguenti, a condizione che le informazioni consentano la produzione di statistiche che soddisfino i requisiti di qualità di cui all'articolo 10:

a) indagini statistiche o altri metodi di rilevazione di dati statistici;

b) le fonti dei dati amministrativi di cui al paragrafo 2;

c) altre fonti o altri metodi o approcci innovativi.

2. Gli Stati membri possono utilizzare qualsiasi informazione proveniente dal sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) istituito dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [(29)], dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio [(30)] e dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina istituito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio [(31)], dallo schedario viticolo realizzato in conformità all'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [(32)] e dai registri previsti per l'agricoltura biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848.

3. Le statistiche sui prodotti fitosanitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), punto iii), sono fornite avvalendosi delle informazioni contenute nei registri tenuti conformemente all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e messe a disposizione a norma di tale articolo.

4. A tal fine, gli Stati membri richiedono agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari di fornire dati, in formato elettronico, comprendenti almeno la denominazione del prodotto fitosanitario, la dose di applicazione, la superficie principale e la coltura sulle quali il prodotto fitosanitario è stato utilizzato conformemente al presente regolamento.

29 Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

30 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

31 Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

32 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

5. Gli Stati membri che decidono di utilizzare le fonti, i metodi o gli approcci innovativi di cui al paragrafo 1, lettera c), informano la Commissione (Eurostat) nel corso dell'anno precedente l'anno di riferimento durante il quale la fonte, il metodo o l'approccio innovativo saranno introdotti e forniscono informazioni dettagliate in merito alla qualità dei dati ottenuti.

6. Le autorità nazionali responsabili dell'adempimento alle prescrizioni del presente regolamento hanno il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente ai dati e di utilizzare tali dati, compresi i dati relativi alle singole imprese e aziende agricole contenuti nella documentazione amministrativa compilata nel loro territorio nazionale, a norma dell'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009. Le autorità nazionali e i proprietari dei dati amministrativi istituiscono i necessari meccanismi di cooperazione per tale accesso. Detto accesso è concesso anche nei casi in cui l'autorità competente abbia delegato a organismi privati o semipubblici compiti da svolgere per suo conto.

Articolo 9

Periodo di riferimento

Le informazioni rilevate sono relative a un unico periodo di riferimento identico per tutti gli Stati membri facendo riferimento alla situazione durante uno specifico intervallo di tempo.

Il periodo di riferimento per ciascuna tematica dettagliata è specificato nell'allegato. I primi periodi di riferimento iniziano nell'anno civile [*inserire l'anno che ha inizio il 1º gennaio una volta che siano trascorsi 18 mesi dall'adozione*].

La Commissione può adottare atti di esecuzione per precisare ulteriormente i periodi di riferimento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 10

Qualità e relazioni sulla qualità

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i dati ottenuti utilizzando le fonti e i metodi di cui all'articolo 8 forniscano stime accurate della popolazione statistica definita all'articolo 3 a livello nazionale e, se necessario, regionale.

3. Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità definiti nell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

4. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati e dei metadati trasmessi in modo trasparente e verificabile.

5. A tal fine, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità in cui sono descritti i processi statistici, per la prima volta entro il 31 dicembre

[*inserire l'anno che ha inizio il 1º gennaio una volta che siano trascorsi 30 mesi dall'adozione*] e successivamente ogni tre anni, per i set di dati trasmessi durante il periodo, tra cui in particolare:

a) i metadati che descrivono la metodologia utilizzata e il modo in cui sono state raggiunte le specifiche tecniche con riferimento a quelle stabilite dal presente regolamento;

b) informazioni sulla soddisfazione dei requisiti di copertura di cui all'articolo 4, anche in sede di sviluppo e aggiornamento.

6. Contemporaneamente ai dati sono trasmesse relazioni metodologiche distinte per la tematica dettagliata "*Ponderazioni e indici ribasati*".

7. La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare le modalità pratiche di stesura delle relazioni sulla qualità e il loro contenuto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

8. Ove necessario, gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all'esecuzione del presente regolamento che potrebbero incidere in misura significativa sulla qualità dei dati trasmessi.

9 Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri forniscono i chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità delle informazioni statistiche.

Articolo 11

Contributo dell'Unione

1. Ai fini dell'esecuzione del presente regolamento, l'Unione può concedere sovvenzioni agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per coprire i costi di realizzazione di una rilevazione di dati ad hoc.

2. Il contributo finanziario dell'Unione non può superare il 90 % dei costi ammissibili.

Articolo 12

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta opportuni provvedimenti volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante controlli in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni,

i contraenti e i subcontraenti che hanno usufruito di fondi dell'Unione nell'ambito del programma.

3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [33] e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio [34], per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nell'ambito del programma.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali controlli e indagini secondo le loro rispettive competenze.

Articolo 13

Deroghe

1. Qualora l'applicazione del presente regolamento o delle misure di esecuzione e degli atti delegati adottati a norma dello stesso richieda importanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro, la Commissione può adottare atti di esecuzione per concedere deroghe agli Stati membri per un periodo massimo di due anni.

 Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta di deroga debitamente motivata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto in questione.

 L'impatto di tali deroghe sulla comparabilità dei dati degli Stati membri o sul calcolo degli aggregati europei tempestivi e rappresentativi richiesti è limitato al minimo. Nella concessione della deroga si tiene conto dell'onere per i rispondenti.

2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, primo comma, sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 14

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

33 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

34 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 8, e all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [*Ufficio delle pubblicazioni*: *inserire la data esatta di entrata in vigore del regolamento*].

3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 8, e all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 8, e dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 15

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 16

Modifica del regolamento (CE) n. 617/2008

Il regolamento (CE) n. 617/2008 è così modificato:

1) all'articolo 8, i paragrafi 3, 4 e 5 sono soppressi;

2) l'articolo 11 è soppresso;

3) gli allegati III e IV sono soppressi.

La presente modifica si applica a decorrere dal 1º gennaio [*dell'anno successivo una volta che siano trascorsi 18 mesi dall'adozione*].

Articolo 17

Abrogazioni

1. I regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 e la direttiva 96/16/CE sono abrogati a decorrere dal 1º gennaio [*del primo anno civile che ha inizio una volta che siano trascorsi almeno 18 mesi dall'adozione*].

2. I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio [*dell'anno successivo una volta che siano trascorsi 18 mesi dall'adozione*].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

1.2. Settore/settori interessati

1.3. La proposta/iniziativa riguarda

1.4. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5. Durata e incidenza finanziaria

1.6. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2. Incidenza prevista sulla spesa

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulla spesa

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 e la direttiva 96/16/CE del Consiglio.

1.2. Settore/settori interessati (*cluster di programmi*)

Produzione di statistiche europee

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

☐ **una nuova azione**

☐ **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**[35]

☐ **la proroga di un'azione esistente**

X la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

La presente proposta relativa alle statistiche sugli input e sugli output agricoli si prefigge l'obiettivo di migliorare la qualità, la comparabilità e la coerenza delle statistiche agricole europee, in modo che i responsabili politici, le imprese e il pubblico in generale siano in grado di prendere decisioni appropriate basate su dati concreti.

Le statistiche sugli input e sugli output agricoli disciplinano, mediante un regolamento quadro principale e atti di esecuzione, le rilevazioni in materia di statistiche agricole (statistiche sulla produzione vegetale e animale, statistiche sui prezzi agricoli e statistiche sui nutrienti e sui prodotti fitosanitari). Grazie al regolamento, le disposizioni in merito alle statistiche sugli input e sugli output agricoli saranno direttamente applicabili in tutti gli Stati membri. I quattro atti di esecuzione specificheranno principalmente gli elenchi e le descrizioni delle variabili e i requisiti metodologici. Il pacchetto giuridico sarà attuato nei singoli Stati membri mediante la trasposizione delle variabili e degli altri requisiti nelle basi di dati, nei questionari, ecc. nazionali a partire dal momento dell'adozione degli atti. Il regolamento dovrebbe essere adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2022 e gli atti di esecuzione nel 2023.

1.4.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una

[35] A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Importanti politiche comuni dell'Unione, come la PAC, comportano un'esigenza intrinseca di statistiche agricole comparabili, armonizzate e di elevata qualità a livello europeo. Gli strumenti più idonei a tal fine sono i regolamenti, che sono direttamente applicabili negli Stati membri e non richiedono un preventivo recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale.

Una volta che le statistiche sugli input e sugli output agricoli saranno pienamente in vigore, l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero disporre di statistiche agricole europee di elevata qualità, comparabili e coerenti, che impongono ai rispondenti e ai produttori di dati un onere accettabile in rapporto ai benefici offerti. L'elaborazione di politiche basate su dati concreti è fondamentale per il successo di politiche quali la PAC, che costituisce un importante volano per l'occupazione e per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione.

1.4.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Da svariati decenni le statistiche agricole europee costituiscono una pietra angolare della PAC e di molte altre importanti politiche dell'UE. La loro base giuridica deve essere tuttavia aggiornata per far fronte ai mutamenti nel settore agricolo e per porre rimedio alle principali criticità individuate in sede di valutazione dell'attuale sistema europeo di statistiche agricole. Tali criticità sono le seguenti:

1. l'attuale normativa sulle statistiche agricole non soddisfa adeguatamente le esigenze nuove ed emergenti in materia di dati;

2. il sistema europeo di statistiche agricole non è sufficientemente flessibile e non risponde con la necessaria tempestività alle esigenze emergenti;

3. le rilevazioni di dati non sono armonizzate e coerenti in misura soddisfacente;

4. le statistiche potrebbero essere prodotte in maniera più efficiente;

5. l'onere di fornire i dati è percepito come elevato.

1.4.4. Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Il regolamento proposto rientra nella strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre di Eurostat che prevede due regolamenti quadro relativi rispettivamente alle statistiche integrate sulle aziende agricole e alle statistiche sugli input e sugli output agricoli e un regolamento aggiornato sui conti economici dell'agricoltura (CEA). I tre regolamenti perseguono tutti un obiettivo comune e condividono la documentazione tecnica e metodologica, abbracciando insieme tutti gli aspetti delle statistiche agricole.

1.5. Durata e incidenza finanziaria

☐ **durata limitata**

☐ in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

☐ incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

X durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2022 al 2024, e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.6. Modalità di gestione previste[36]

X **Gestione diretta** a opera della Commissione

X a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

☐ a opera delle agenzie esecutive

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri

☐ **Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:

☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;

☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

☐ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

☐ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

☐ a organismi di diritto pubblico;

☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

☐ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

[36] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

I beneficiari delle sovvenzioni devono trasmettere i dati rilevati e le pertinenti relazioni sulla qualità.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Poiché la proposta non rientra nella competenza esclusiva dell'Unione, si applica il principio di sussidiarietà. Il sistema statistico europeo (SSE) offre un'infrastruttura per le informazioni statistiche. Il sistema è concepito per soddisfare le esigenze di una molteplicità di utenti ai fini dell'assunzione di decisioni nelle società democratiche. La proposta di regolamento è stata elaborata per tutelare le attività fondamentali dei partner dell'SSE, garantendo meglio nel contempo la qualità e la comparabilità delle statistiche agricole.

Tra i criteri principali che i dati statistici devono soddisfare figurano la coerenza e la comparabilità. Gli Stati membri non possono assicurare la coerenza e la comparabilità necessarie dei dati senza un chiaro quadro di riferimento europeo, ossia senza un atto legislativo dell'Unione che definisca i concetti statistici, i formati di trasmissione dei dati e i requisiti di qualità comuni.

L'obiettivo dell'azione proposta non può essere conseguito in misura soddisfacente se gli Stati membri agiscono individualmente. Può essere molto più efficace un intervento a livello europeo, basato su un atto giuridico dell'Unione che garantisca la comparabilità delle informazioni statistiche negli ambiti statistici oggetto dell'atto proposto. Per quanto riguarda la rilevazione dei dati in sé, questa potrà essere effettuata dagli Stati membri.

2.2.1. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Rischi: potenziali problemi di qualità e di tempestività dei dati.

Sistemi di controllo istituiti per ridurre i rischi: documentazione e orientamenti di carattere tecnico e metodologico da trasmettere anticipatamente agli Stati membri. Il rispetto delle scadenze sarà sottoposto a monitoraggio. Le relazioni sulla qualità saranno oggetto di esame.

2.2.2. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

I controlli saranno effettuati da funzionari della Commissione nel quadro delle loro mansioni correnti. I benefici che ne deriveranno sono una migliore qualità e una maggiore comparabilità dei dati. Il livello del rischio di errore previsto è basso: le

rilevazioni dei dati per le statistiche agricole sono effettuate in buona collaborazione con gli Stati membri fin dagli anni '50. L'adeguamento dei sistemi tecnici e di altro tipo potrebbe causare un leggero aumento del rischio di errore nell'immediato ma se ne prevede il rientro nella media a breve-medio termine.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Oltre a ricorrere a tutti i meccanismi normativi di controllo, Eurostat applicherà una strategia antifrode in linea con le azioni generali antifrode della Commissione. Ciò garantirà che l'approccio alla gestione dei rischi di frode sia orientato a individuare i settori a rischio di frode e a fornire risposte adeguate. Ove necessario verranno istituiti gruppi in rete e specifici strumenti informatici dedicati all'analisi dei casi di frode.

Eurostat ha definito una strategia di controllo che accompagna l'esecuzione delle spese. I provvedimenti e gli strumenti previsti da tale strategia sono pienamente applicabili al regolamento proposto. La riduzione della complessità delle procedure, l'applicazione di un monitoraggio efficace rispetto ai costi e di controlli ex ante ed ex post basati sui rischi permetteranno di ridurre la probabilità di frodi e contribuiranno alla loro prevenzione. Nella strategia di controllo rientrano misure specifiche di sensibilizzazione e di formazione in merito alla prevenzione di frodi.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova linea/nuove linee di bilancio di spesa proposte

L'incidenza finanziaria della proposta non è nota al momento dell'adozione del regolamento. Il contributo dell'Unione non interessa la rilevazione regolare di dati statistici, bensì solo le rilevazioni di dati ad hoc di cui all'articolo 6. La prima rilevazione di dati ad hoc può essere effettuata non prima di due anni dopo il primo anno di riferimento se è individuata una esigenza inattesa e debitamente giustificata in materia di dati. Per questo motivo non è possibile determinare l'incidenza finanziaria in questa fase.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero […][Rubrica……...……]	Diss./Non diss.[37]	di paesi EFTA[38]	di paesi candidati[39]	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
		Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

[37] Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

[38] EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[39] Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulla spesa

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulla spesa

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	**<…>**	[…][Rubrica……...……]

			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	***Dopo il 2027***	**TOTALE**
Stanziamenti operativi (suddivisi secondo le linee di bilancio elencate al punto 3.1)	Impegni	1)									
	Pagamenti	2)									
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione del programma[40]	Impegni = pagamenti	3)									
TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma	Impegni	=1+3									
	Pagamenti	=2+3									

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" da introdurre innanzitutto nell'allegato della scheda finanziaria legislativa, caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

[40] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Mio EUR (al terzo decimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	*Dopo il 2027*	TOTALE
Risorse umane		0,300	0,300	0,300	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100 p.a.	**9,300**
Altre spese amministrative		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030 p.a.	**0,210**
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)									**9,510**

Mio EUR (al terzo decimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	*Dopo il 2027*	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per tutte le RUBRICHE del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,330	0,330	0,330	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130 p.a.	**9,510**
	Pagamenti									

3.2.2. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**TOTALE**
RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	0,300	0,300	0,300	2,100	2,100	2,100	2,100	**9,300**
Altre spese amministrative	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	**0,210**
Totale parziale della RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	0,330	0,330	0,330	2,130	2,130	2,130	2,130	**9,510**

Esclusa la RUBRICA 7[41] **del quadro finanziario pluriennale**								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE	0,330	0,330	0,330	2,130	2,130	2,130	2,130	**9,510**

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

[41] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.2.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)								
Sede e uffici di rappresentanza della Commissione		2	2	2	14	14	14	14
Delegazioni								
Ricerca								
Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD [42] Rubrica 7								
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	- in sede							
	- nelle delegazioni							
Finanziato dalla dotazione del programma[43]	- in sede							
	- nelle delegazioni							
Ricerca								
Altre linee di bilancio (specificare)								
TOTALE		**2**	**2**	**2**	**14**	**14**	**14**	**14**

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	- validazione dei dati - supporto e attività metodologica - analisi delle relazioni - diffusione dei dati - gestione delle sovvenzioni connesse all'iniziativa
Personale esterno	

[42] AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.

[43] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.3. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

☒ non prevede cofinanziamenti da terzi

☐ prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**TOTALE**
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

☒ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

– ☐ sulle risorse proprie

– ☐ su varie entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche☐

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Incidenza della proposta/iniziativa[44]						
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Articolo ….							

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

n.p.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

n.p.

[44] Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.